



**COMUNE DI BOSCONERO**

**PROVINCIA DI TORINO**

**Regolamento per l'applicazione dei criteri  
unificati di valutazione della situazione  
economica dei soggetti che richiedono  
prestazioni sociali agevolate**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18.06.2008

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto, finalità e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130) e al D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, ai fini dell'accesso agevolato a servizi e prestazioni sociali erogati dal comune di Bosconero.

Destinatari della fruizione in misura agevolata dei servizi e delle prestazioni sociali comunali sono i soggetti residenti e le loro famiglie, cittadini italiani o comunitari o in possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Si prende atto che, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, il comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. In ogni caso, restano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i servizi e le prestazioni sociali erogati, o che saranno erogati, dal Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-assistenziali n. 38, cui sono delegate funzioni ai sensi della legge regionale n. 62 del 1995 e successive modificazioni.

L'ambito di applicazione corrisponde ai servizi e alle prestazioni che sono erogati, o che saranno erogati, dal comune per il territorio di propria competenza, con riguardo alle funzioni attribuite con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e con l'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

#### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione dell'I.S.E.E.**

Sono soggetti all'applicazione dell'I.S.E.E.:

- i servizi erogati dal Comune per i quali la Giunta Comunale, in sede di determinazione delle tariffe dei servizi comunali, o comunque con proprio atto deliberativo, individua le situazioni in cui deve essere richiesta la certificazione I.S.E.E., stabilendo altresì, in riferimento ad essa, le soglie di accesso o di contribuzione per ciascuna prestazione o servizio.
- I servizi ed istituti la cui erogazione è sancita da norme dello Stato e della Regione Piemonte, erogati tramite il Comune di Ivrea e per i quali la determinazione dell'I.S.E.E. costituisce requisito indispensabile per l'accesso agevolato.

L'accesso agevolato ai servizi mediante l'applicazione dell'I.S.E.E. non esclude il godimento di ulteriori agevolazioni deliberate dalla Giunta per determinate categorie di utenti.

### **Art. 3**

#### Erogazioni in forma agevolata

L'accesso alle prestazioni, ovvero alla fruizione dei servizi in misura agevolata, se collegato nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche del nucleo familiare del richiedente, è riconosciuto previo accertamento dei requisiti di indigenza, accertati con applicazione dei criteri unificati di cui al capo II.

Le prestazioni e i servizi sociali tesi al superamento dello stato di bisogno dell'individuo sono erogati in forma totalmente gratuita, ovvero con applicazione della tariffa minima ove non sia prevista l'esenzione, a favore dei residenti, come identificati all'articolo 1, il cui nucleo familiare di appartenenza dimostri una condizione economica inferiore al minimo vitale, come definito al capo III.

A coloro che richiedono di accedere a fruizione agevolata di servizi a domanda individuale, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa, e che presentano un indicatore della situazione economica equivalente compreso fra il minimo vitale e la soglia del disagio di cui al capo III è applicata la riduzione tariffaria del 50 per cento.

La giunta comunale, in conformità ai principi generali contenuti nel presente regolamento e nel rispetto degli indirizzi di bilancio inerenti la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale, può prevedere forme di agevolazione tariffaria ulteriori e intermedie, graduate in proporzione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In tal caso, l'articolazione delle ulteriori tariffe agevolate, in rapporto a quelle massime previste, dovrà essere determinata sulla base della seguente equazione:

- tariffa ridotta al 50% : soglia del disagio = tariffa ridotta al x % : nuova soglia.

Resta fermo il principio per cui, a prescindere dall'equazione di cui sopra, si riconosce l'esenzione totale ove prevista, ovvero la tariffa minima applicabile, ai soggetti che recano una condizione economica inferiore alla soglia del minimo vitale.

## **CAPO II**

### **INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

#### **Art. 4**

##### **Criteri per la determinazione della situazione economica**

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dai commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 130/2000 e D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)	Numero dei componenti	Parametro
	1	1,00
	2	1,57
	3	2,04
	4	2,46
	5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

#### **Art. 5**

##### Definizione di reddito

Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

#### **Art. 6**

##### Definizione di patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha sostituito l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

#### **Art. 7**

##### Indicatore della situazione economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 5 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

#### **Art. 8**

##### Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.

### **CAPO III**

#### **SOGLIE PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE**

##### **Art. 9**

##### **Definizione di “minimo vitale”**

Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Bosconero assume, quale valore economico del “minimo vitale” per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo della pensione integrata al minimo INPS (importo mensile x 13 mensilità), con riferimento al valore fissato per l'anno precedente a quello di applicazione dei criteri unificati. Tale importo verrà rivalutato annualmente, entro il mese di dicembre e con effetto per l'anno successivo, secondo i medesimi principi.

##### **Art. 10**

##### **Definizione di “soglia del disagio”**

Per “soglia del disagio” si intende il limite di natura economica al di sotto del quale, e fino al raggiungimento di uno stato ancora inferiore di indigenza (minimo vitale), l'individuo ed il suo nucleo familiare incontrano difficoltà a mantenere un livello medio di qualità della vita.

Il Comune di Bosconero assume, quale valore economico della “soglia del disagio” per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo pari al doppio della pensione integrata al minimo INPS, con riferimento al valore fissato per l'anno precedente a quello di applicazione dei criteri unificati. Tale importo verrà rivalutato annualmente, entro il mese di dicembre e con effetto per l'anno successivo, secondo i medesimi principi. Per l'anno 2002 la soglia del disagio è fissata, per un individuo, in 9.921,86 euro.

### **CAPO IV**

#### **ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO**

##### **Art. 11**

##### **Modalità di presentazione della domanda**

La domanda per l'accesso a prestazioni o servizi agevolati va presentata all'Ufficio Assistenza del Comune, corredata della dichiarazione sostitutiva unica, redatta secondo il modello-tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001. Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la patria potestà. Qualora il richiedente, o altro componente del suo nucleo familiare, avesse già presentato la dichiarazione sostitutiva unica al comune, all'INPS o a un centro di assistenza fiscale, può esibire la medesima dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata dall'ente, purchè in corso di validità.

E' lasciata facoltà al richiedente di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli effetti di tale nuova dichiarazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla nuova presentazione.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche da parte della Guardia di Finanza, nel caso di verifiche sostanziali.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

## **Art. 12** Procedimento

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di fruizione della prestazione o servizio sociale in misura agevolata, il Responsabile del Servizio competente adotta un provvedimento finale motivato di ammissione o di rigetto della domanda. L'esito del provvedimento verrà di norma comunicato all'interessato, obbligatoriamente nel caso di rigetto della domanda.

Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario acquisire, anche d'ufficio, documentazione utile a completare l'istruttoria della domanda, i termini di cui sopra si ritengono sospesi fino alla completa integrazione documentale.

Gli effetti dell'ammissione alla prestazione o al servizio in misura agevolata decorrono, di norma, dalla data di esecutività del provvedimento di ammissione, ovvero dalla data di presentazione della domanda ove previsto. In nessun caso è ammesso effetto retroattivo, se non espressamente e specificamente disciplinato.

## **Art. 13** Durata di validità delle attestazioni

Le attestazioni I.S.E.E. hanno validità annuale dalla data del rilascio come previsto dal Dpcm 18 maggio 2001.

Il richiedente la prestazione agevolata può presentare una nuova dichiarazione, entro il periodo di validità della attestazione in suo possesso, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche proprie e dei componenti il suo nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'I.S.E.E..

Gli effetti della eventuale nuova attestazione I.S.E.E. decorrono dal primo giorno utile successivo al rilascio.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### **Art. 14**

##### Deroghe

In casi di grave disagio sociale, ancorché non determinato esclusivamente dalla situazione economica del nucleo familiare, debitamente valutati e documentati dal servizio di Assistenza Sociale del C.I.S.S. 38, la Giunta comunale può riconoscere l'erogazione di prestazioni e/o servizi in misura agevolata, anche in deroga ai criteri di valutazione della situazione economica del nucleo familiare. Tali situazioni rivestono carattere di eccezionalità, nell'esercizio del potere discrezionale dell'Esecutivo. L'organo deliberante ha comunque l'obbligo di acquisire il parere non vincolante della Commissione consiliare per i Problemi Sociali. In nessun caso è ammesso prescindere dalla relazione tecnica dell'Assistente Sociale.

#### **Art. 15**

##### Trattamento dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio comunale incaricato venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.